

# Architetto Simone Perini


Galleria G. di Vittorio n° 23 – Campi Bisenzio (FI)  
Tel. 055891213 – mail: [studiotecnicoperini@gmail.com](mailto:studiotecnicoperini@gmail.com)  
P.IVA: 06785560480



## COMUNE DI CAMPI BISENZIO

**UBICAZIONE:** Zona di addizione del tessuto insediativo produttivo tra via di Centola e Via di Maiano

**OGGETTO:** PIANO ATTUATIVO denominato 4.4



La Proprietà

Il Progettista

Manifattura Maiano SPA .....

Arch. Simone Perini

Immobiliare Pegasus SRL .....

S.C.R. SRL .....

Querci Roberto .....

Titolo elaborato: Parere Consorzio di Bonifica e Concessione  
Genio Civile per scarico in Vingone-Lupo.

ALLEGATO

**L1**

Febbraio 2019

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno  
www.cbmv.it

Prot. n. 0015151/1/P  
del 21/12/2018

Pistoia 21 DIC. 2018

Genio Civile Valdarno Centrale  
e Tutela delle Acque Prato1  
Via B. Cairoli, 25  
59100 Prato (PO)  
[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)  
c.a. Dott. Salvadori; Arch. M. Longo

E pc

Spett.le Soc.  
Manifattura Maiano Spa  
Via Maiano 207  
Loc. Capalle  
50013 Campi Bisenzio  
PEC: [maiano@legalmail.it](mailto:maiano@legalmail.it)

Ing. Massimo Ceccarini  
Viale V. Veneto, 13  
59100 Prato  
PEC: [massimo.ceccarini@ingpec.eu](mailto:massimo.ceccarini@ingpec.eu)

Comune di Campi Bisenzio  
Urbanistica  
Piazza Dante, 36  
50013 Campi Bisenzio  
Pec: [comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it](mailto:comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it)  
e [passaniti@comune.campi-bisenzio.fi.it](mailto:passaniti@comune.campi-bisenzio.fi.it)

#### Da Inviare via PEC ed e-mail

**Oggetto:** Norme in materia di bonifica art. 31 bis L.R. 79/2012 e s.m.i; richiesta di parere per il rilascio di una concessione precaria a titolo oneroso

"Prolungamento di Via Malaparte – località Centola realizzazione di uno scarico della fognatura bianca, stradale e a servizio dei Lotti prospicienti la nuova viabilità, nel fosso Vingone Lupo" in comune di Campi Bisenzio.

Richiedente: Soc. Manifattura Maiano Spa – Via Maiano, 207 – 50013 Campi Bisenzio.

Referente per la pratica: Studio Ing. Ceccarini PEC: [massimo.ceccarini@ingpec.eu](mailto:massimo.ceccarini@ingpec.eu).

(Riferimento ticket da utilizzare per ulteriori comunicazioni n. 2018041703237978)

**CONC 1979 UT 1861**

Con comunicazione tramite PEC, recepita al prot. n. 13753/A del 26/11/18 a firma del tecnico referente Ing. Ceccarini, la Società Manifattura Maiano Spa, ha trasmesso la richiesta di rilascio di una nuova concessione precaria per lo scarico diretto di acque meteoriche nel Fosso Vingone-Via Malaparte (loc. Centola Campi Bisenzio).

La suddetta comunicazione segue l'invio di una precedente PEC prot. 16153 del 20/12/2017, con la quale veniva richiesto l'espressione di un parere preliminare su un primo progetto della fognatura meteorica a servizio dell'estensione stradale.

In data 29/01/2018 con comunicazione PEC protocollo n. 1127/P in pari data il Consorzio risponde di non essere in grado di esprimere il richiesto parere preliminare in quanto non sono presenti alcune informazioni. In particolare viene richiesto ai progettisti che contributi di portata derivanti dalle acque di piattaforma stradale restino distinti dai contributi di portata dei futuri lotti. Era inoltre richiesto, per quanto riguarda l'intervento nell'area di nuova urbanizzazione denominata n. 2, di prevedere il calcolo della portata massima scaricabile nel canale Vingone in maniera analoga agli interventi già realizzati nelle aree circostanti, previo autocontenimento.

Il nuovo progetto trasmesso prevede di scaricare le acque meteoriche della piattaforma stradale e dei futuri lotti in fregio al prolungamento stradale, nel canale Vingone-Lupo. La fognatura meteorica è costituita da una doppia rete; la prima convoglierà le acque di piattaforma stradale mentre la seconda convoglierà le acque meteoriche dei lotti frontisti la nuova estensione stradale.

Ogni rete scaricherà le acque nel fosso Vingone Lupo e sarà suddivisa in due rami denominati EST ed OVEST ubicati rispettivamente in sinistra e destra idraulica al fosso di recapito finale. Le acque scaricate dai singoli lotti dovranno essere assimilabili ad "acque meteoriche dilavanti non contaminate" AMDNC, ai sensi dell'art. 9 L.R. 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" in attuazione del D.Lgs. 152/2006. Ogni ramo è formato da due sottorami posti ai lati della piattaforma stradale, che corrono indipendenti lungo la nuova strada per riunirsi solo in prossimità dello scarico nel fosso Vingone Lupo. Le tubazioni in Ecopal hanno dimensioni variabili da 250 a 315 mm.

Viene dichiarato dai progettisti che le condotte di fognatura stradale risultano tutte verificate per il tempo di ritorno di 20 anni. In alcuni tratti il franco idraulico scende sotto il 30% dell'altezza interna della tubazione senza tuttavia comprometterne il funzionamento. Su questo punto si richiede una valutazione da parte del Genio Civile Valdarno Centrale, se ritenere condivisibile la proposta, fermo restando che la società realizzatrice l'intervento rimane la sola responsabile di eventuali disfunzioni verificabili in tutta la rete collegata.

Per quanto riguarda la fognatura meteorica di lotto la rete, come previsto nella tavola N.O. 1 a firma dell'Ing. Ceccarini, sarà sviluppata in due rami posti ai lati del canale Vingone Lupo:

- Ramo est (B2) che raccoglie i contributi meteorici dei PMU 4.3 e 4.4 avente una pendenza minima del 1%;
- Ramo ovest (B1) che raccoglie i contributi meteorici delle aree 1 e 2 con pendenza minima dello 0.5%;

Ogni ramo B1 e B2 è formato da tubazione singola in Ecopal di diametro variabile da 630 a 1000 mm e scarica nel Vingone Lupo

Lo scarico dei rami di fognatura nel fosso Vingone Lupo dovrà avvenire poco a valle del nuovo ponte, nel tratto di canale dove è previsto il rivestimento. Ciò consente una facile ispezionabilità delle immissioni e che non vi siano erosioni del corso d'acqua in prossimità degli sbocchi.

Gli scarichi delle tubazioni saranno protetti da eventuali rigurgiti mediante l'applicazione di una ventola (o portella) metallica sullo sbocco. Come già comunicato considerata l'impossibilità di poter

manutenzare l'area sottostante il ponte, il rivestimento, concordato da realizzarsi con massi, dovrà essere realizzato fino ad 1 mt oltre la proiezione del ponte stesso e per tutta la sezione corrispondente, dell'alveo e delle sponde del torrente Vingone, comprendente il fondo del canale e le scarpate.

Come evidenziato nell'allegato parere preliminare (già inviato per conoscenza) il Consorzio aveva richiesto che i lottizzanti si dotassero di opportune opere di autocontenimento.

A tale indicazione i progettisti ribattono come di seguito riportato *"Per quanto riguarda l'autocontenimento dei maggiori deflussi occorre distinguere tra gli interventi nelle aree denominate 1 e 2 e gli interventi PMU 4.3 e PMU 4.4. Per questi ultimi si rimanda allo specifico paragrafo 3.2.2. I primi interessano aree già oggi edificate (che già scaricano le acque meteoriche nel Vingone Lupo con autorizzazione 01/2003 – UT1527) e aree già considerate urbanizzate nel PRG di Campi Bisenzio del 1985. Gli interventi edilizi sono di tipo diretto.*

*La particolarità che fossero presenti nel PRG 1985 comporta che, ai sensi dei vigenti Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del Comune di Campi Bisenzio, per tali aree non sia necessario alcun intervento di autocontenimento erano già state considerate impermeabilizzate nella stesura del Piano Generale di Bonifica del 1991 (PGB 1991 nel seguito. Redatto dall'allora Consorzio di Bonifica di Sesto Fiorentino, oggi Consorzio di Bonifica n. 3)".*

Poiché tale fognatura bianca progettata e realizzata dai lottizzanti l'area sarà successivamente ceduta all'Amministrazione del Comune di Campi Bisenzio (in concomitanza con la cessione delle aree e delle sovrastanti opere di urbanizzazione), si demanda allo stesso l'indicazione e le prescrizioni circa le modalità di scarico nella suddetta fognatura nonché eventuali condizioni particolari quali, ad esempio, la limitazione della portata di scarico dal lotto che potrebbero comunque richiedere un minimo di autocontenimento.

Per quanto riguarda le aree dei Piani di Massima Unitari 4.3 e 4.4 (equivalenti ai Piani Attuativi secondo la normativa urbanistica vigente) sono comprese nella zona N21 (gialla) della tavola 10-15 di PS e pertanto assoggettati all'obbligo di autocontenimento.

Tale obbligo verrà assolto:

- in maniera autonoma all'interno del comparto e quindi prima del recapito nella fognatura bianca oggetto della presente richiesta di Concessione;
- ovvero con apposita Convenzione con Il comune di Campi Bisenzio relativamente alla realizzazione di quota parte della Cassa di espansione Vingone Lupo – CEVL.

L'autorizzazione allo scarico da parte dei comparti nella fognatura meteorica verrà concessa dall'Amministrazione Comunale che, sentiti gli eventuali pareri delle autorità competenti, viste le normative vigenti e in ottemperanza alle indicazioni del Piano Generale di Bonifica Consortile approvato, indicherà ai singoli Comparti le modalità di scarico nella suddetta fognatura, imponendo eventuali condizioni quali, ad esempio, la limitazione della portata di scarico.

In relazione a quanto sopra lo scrivente Consorzio avrà rapporti solo l'Amministrazione Comunale in quanto unico referente per il recapito finale nel fosso Vingone-Lupo.

Per quanto riguarda l'indicazione di mantenere distinti gli scarichi si condivide la realizzazione di un pozzetto, a distanza maggiore di 10 mt dal ciglio del canale, dove confluiranno gli scarichi provenienti dalla piattaforma stradale e quelli dei lotti adiacenti.

Ancora si ribadisce alla Soc. Manifattura Maiano Spa che l'autorizzazione alla realizzazione delle suddette opere viene rilasciata dal Consorzio esclusivamente in linea idraulica e solo per le opere in area di pertinenza, con salvezza delle competenze in materia di costruzioni e viabilità deferite dalle leggi ad altri Enti od Organi. Inoltre eventuali permessi, sia per il transito che per la

realizzazione delle opere, su particelle di altrui proprietà, dovranno essere acquisiti dalla vostra Società, poiché il rilascio della concessione precaria non pregiudica il diritto di proprietà a favore di terzi soggetti.

Al Comune di Campi Bisenzio si precisa che il rilascio della concessione precaria alla Soc. Rimaggio Futura Srl non è da intendersi come autorizzazione allo scarico per le future opere sopra accennate, in quanto la vostra Spettabile Amministrazione dovrà provvedere, visto che la realizzazione delle opere verrà eseguita da un soggetto privato, a rilasciare specifica autorizzazione allo scarico.

Pertanto, in relazione a quanto sopra esposto si trasmette, per quanto di competenza, all'Ufficio Regionale del Genio Civile di Prato copia della documentazione tecnica a Noi presentata e precisamente: Modello F "Dichiarazione del progettista ai sensi dell'art.1 c. 6 della L.R. 21.05.2012 n.21" - Elab.01.Estratto carta tecnica regionale - Elab.02.Estratto di mappa catastale - Planimetria di progetto intervento - TAV.4\_VAR2 - Planimetria di progetto- Particolare attraversamento Fosso Vingone - TAV.4.1.VAR2 - Stato di progetto- Sezioni particolari attraversamento Fosso Vingone - TAV.4.2.VAR2 - Impalcato ponte e schema fondazioni - TAV.12 - Planimetria di progetto fognatura bianca - TAV.8.1\_VAR2 - Relazione idraulica a firma Ing. Andrea Sorbi- Copia documento di identità richiedente e progettista.

Si resta in attesa del parere di Vs. competenza ai termini della citata L.R. 79/2012 e delle eventuali prescrizioni che il Vostro Ufficio ritiene necessarie porre, con cortese sollecitudine.

Referente per la pratica Arch. Francesco Confalone – 0573/501128 e-mail: [concessioni@cblmv.it](mailto:concessioni@cblmv.it)  
Distinti Saluti

Dirigente  
Enrico Dott. Berni





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE E TUTELA DELL'ACQUA

**Responsabile di settore: MASI MARCO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6359 del 28-12-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 3243 - Data adozione: 08/03/2019**


Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione per la realizzazione di n. 2 scarichi meteorici, uno in destra ed uno in sinistra idraulica del Fosso Vingone, a corredo dell'estensione del tratto esistente della viabilità Malaparte, in località Centola, Campi Bisenzio (FI), a servizio dell'infrastruttura stradale e dei lotti prospicienti la strada stessa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/03/2019

**Signature Not Verified**

Firmato digitalmente da MASI MARCO  
Data: 08/03/2019 15:09:11 CET  
Motivo: firma dirigente



Numero interno di proposta: 2019AD003841

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione, aggiornato con D.G.R.T. 899/2018;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.G.R.T. 829 del 31/07/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018;

VISTA la L.R. 68/2016, art. 17 comma 1 punto a), nel quale l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281 è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTO l’art. 5 della L.R. 74/2018, con il quale per l’anno 2019 l’imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, è ridotta del 100 per cento;

VISTA l’istanza di concessione presentata da Manifattura Maiano Spa, con sede legale in Via Maiano 207, Campi Bisenzio (FI), P.iva 00384310488, legale rappresentante Vittorio Casini, avente ad oggetto “Scarico acque meteoriche Fosso Vingone”, interessante il torrente Vingone, MV31465, località Centola, Campi Bisenzio (FI) ed acquisita agli atti di questo settore con prot. 537625 del 26/11/2018 ed integrata, a seguito di colloquio, dalla documentazione di cui al prot. n. 22917 del 17/01/2019.

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto al pagamento di € 91,00 di oneri istruttori con bonifico bancario della Banca Popolare di Vicenza, CRO 1709281151324441483776021400IT12459, del 29/09/2017, causale: “oneri autorizzazione allo scarico + imposta bollo virtuale”, e che lo stesso ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 15 del 30/06/2016 e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dall’ing. Annamaria Innocenti;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero di pratica 3038;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio:

- relazione tecnica, corografia, elaborati di inquadramento tecnico e rappresentazione catastale, a firma dell'ing. Massimo Ceccarini;
- planimetrie, profili e sezioni dello stato attuale e di progetto a firma dell'ing. Massimo Ceccarini;
- relazione idraulica a supporto;
- dichiarazione ex art. 1 c. 6 LR 21/2012, a firma dell'ing. Massimo Ceccarini;

DATO ATTO che, a seguito della richiesta di pagamento e trasmissione della bozza di decreto inviata con prot. n. 55616 del 05/02/2019, il richiedente ha trasmesso il pagamento di € 16,00 di marca da bollo virtuale, con bonifico bancario della banca BNL del 15/02/2019, identificativo 411WBZVH1F35915502305258720.6392867 oltre ai pagamenti di deposito, cauzione, canone 2019, come in seguito specificato;

DATO ATTO che:

- l'istanza è relativa alla realizzazione di n. 2 scarichi, uno in destra ed uno in sinistra idraulica del Fosso Vingone, provenienti da una nuova fognatura meteorica a corredo dell'estensione del tratto esistente della viabilità Malaparte, in località Centola, Campi Bisenzio (FI), a servizio dell'infrastruttura stradale e dei Lotti prospicienti la strada stessa;
- i rami della fognatura a servizio della strada rimarranno separati da quelli a servizio dei lotti fino all'innesto nel pozzetto immediatamente al di fuori della fascia di rispetto di 10 m, per poi essere recapitati nel fosso in un unico scarico. Ciò sarà realizzato sia in destra che in sinistra idraulica per un totale di n. 2 scarichi;
- la realizzazione dei due scarichi, oggetto di concessione, del sistema di raccolta e regimazione delle acque meteoriche della lottizzazione e della strada, avverrà a mezzo tubazione Polietilene strutturato Ecopal, per uno scarico con diametro pari a 800 mm con pendenza 0,005, attestato sulla sponda destra del Fosso Vingone, per l'altro scarico con diametro pari a 1000 mm con pendenza pari a 0,01, attestato sulla sponda sinistra del Fosso Vingone, entrambi subito a valle dell'attraversamento di futura realizzazione.
- il dimensionamento degli scarichi è scaturito da uno studio idraulico/volumetrico sulle acque meteoriche ai sensi della vigente normativa in materia;
- gli scarichi delle tubazioni saranno protetti da eventuali rigurgiti mediante l'applicazione di portella antireflusso e saranno alloggiati in nicchie di protezione in calcestruzzo;
- in corrispondenza del punto di scarico, la sponda interessata, ed il fondo del fosso saranno rivestiti con scogliera in massi naturali ( $D > 0,8$  m) intasata in cls, per un'estensione di 5 metri a monte e 5 metri a valle del ponte di futura realizzazione;
- il ponte di futura realizzazione e le relative rampe carrabili di accesso ad uso promiscuo per i mezzi di manutenzione e ciclabile od esclusivo dei mezzi di manutenzione del Consorzio di Bonifica, mostrate nelle tavole di progetto, non sono oggetto della presente concessione e autorizzazione.

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano il fosso Vingone, appartenente al reticolo idrografico e di gestione individuato con D.C.R.T. 101/2016, aggiornato con D.G.R.T. n. 899 del 06/08/2018, censito con il codice MV31465;



PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione demaniale, in corrispondenza della sponda destra e sinistra del fosso Vingone, località Centola, nel comune di Campi Bisenzio (FI), rappresentato catastalmente al foglio di mappa Foglio 5, particelle 801, 803, 740, 743, del comune di Campi Bisenzio (FI);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

VISTO altresì che la realizzazione dello scarico comporta l'utilizzo di un'area appartenente al demanio idrico ed è ascrivibile alla casistica "scarichi acque piovane" rappresentata al punto 6.1 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico", così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità delle sponde, oltre che per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento; eventuali danni, causati durante l'esecuzione dei lavori e la successiva gestione delle opere, dovranno essere ripristinati a cura e spesa del richiedente previa autorizzazione rilasciata da questa Autorità idraulica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi ed eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare la condotta oggetto della presente concessione, il richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento della tubazione ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti alla condotta dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere idrauliche esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori, venendo realizzati in prossimità di un corso d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;
- il richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto della presente autorizzazione con concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui sono destinati e perché essi non costituiscano criticità tanto per l'ufficiosità idraulica del corso d'acqua, quanto per lo stato delle opere idrauliche e delle sponde;
- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere autorizzata ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904.

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 18 mesi dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, e la data di fine lavori entro 15 giorni dal termine degli stessi, allegando copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di concessione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto; le comunicazioni di cui sopra dovranno giungere attraverso le caselle di posta elettronica [annamaria.innocenti@regione.toscana.it](mailto:annamaria.innocenti@regione.toscana.it), e [stefano.barchielli@regione.toscana.it](mailto:stefano.barchielli@regione.toscana.it) e dovranno recare nell'oggetto il numero della pratica, il richiedente ed il comune dove si svolgono i lavori;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 18 mesi dalla data di inizio dei lavori, a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

#### ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione

dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione Toscana da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

#### DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di anni 9 decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;

- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo sfratto in via amministrativa.

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare i luoghi, a proprie spese e nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di € 200,00 (pari a una annualità del canone).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo (uso 6.1 all.A d.g.r. 888/17) pari ad € 100,00 per lo scarico in destra idraulica e pari a € 100,00 per lo scarico in sinistra idraulica, che per l'annualità 2019 è di € 91,50 per lo scarico in destra idraulica e di € 91,50 per lo scarico in sinistra idraulica (pari a undici / dodicesimi, per ciascun mese di validità del provvedimento art. 28 c.5 del D.P.G.R. n. 60/R/2016, anno 2019), versati dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione:

Per le successive annualità il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora ex re).

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 68 del 4 Ottobre 2016, il Concessionario si impegna a corrispondere, contestualmente al pagamento canone, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., in misura pari al 50% del canone annuo.

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 74/2018, per l'anno 2019 l'imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, è ridotta del 100 per cento.

Il Concessionario si impegna a corrispondere a decorrere dal 2020 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a), della L.R. 68 del 4 ottobre 2016.

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui ai punti precedenti, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Rilevato che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017 (e successive modifiche di cui alla D.G.R. n.1414 del 17/12/2018), per l'importo totale (pari ad un'annualità del canone per n. 2 scarichi) di euro 200,00, con bonifico bancario della banca BNL, Identificativo: 411WBZVH1F35915502306459210.7729562, in data 15/02/2019, causale: CAUZIONE, CF 00384310488, PRATICA 3038;
- ha effettuato il pagamento del canone per l'annualità 2019, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017 e successive modifiche di cui alla D.G.R. n.1414 del 17/12/2018), di importo totale (per n. 2 scarichi) pari ad euro 183,00, con bonifico bancario

della banca BNL, Identificativo: 411WBZVH1F35915502307826500.1702241, in data 15/02/2019, causale: CANONE, CF 00384310488, PRATICA 3038;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

## DECRETA

1. il rilascio, a Manifattura Maiano Spa, con sede legale in Via Maiano 207, Campi Bisenzio (FI), CF P.iva 00384310488, legale rappresentante Vittorio Casini, della:

1.1) concessione per la realizzazione e gestione di n. 2 scarichi, uno in destra ed uno in sinistra idraulica del Fosso Vingone, provenienti da una nuova fognatura meteorica a corredo dell'estensione del tratto esistente della viabilità Malaparte, in località Centola, Campi Bisenzio (FI), a servizio dell'infrastruttura stradale e dei Lotti prospicienti la strada stessa;

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di disporre che la realizzazione delle opere e lavorazioni sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

5. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

6. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

7. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

8. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

9. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

10. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



## CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified

Firmato digitalmente da MARMUGI ENRICO

Data: 11/03/2019 12:50:59 CET

Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

